

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

(GU n.104 del 31-12-2021)

LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto

al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Atteso che in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della cultura e dall'Avvocatura dello Stato con riferimento ai prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2020 - riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis;

Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;

Viste le note con cui le amministrazioni interessate si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione del concorso oggetto del presente bando, anche avvalendosi della Commissione interministeriale RIPAM per l'espletamento della

procedura concorsuale;

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei profili di seguito indicati dei ruoli delle sotto indicate amministrazioni, secondo la seguente ripartizione:

A. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);

n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

B. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) n. 464 di cui:

n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 56 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2);

n. 268 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

C. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) n. 579 di cui:

n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 274 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2). V. allegato 1;

n. 205 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso.

3. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è richiesto il possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) età non inferiore ai diciotto anni;

c) possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/>;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà altresì richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso l'Avvocatura dello Stato.

3. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini

di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e), f) e i) si applicano solo in quanto compatibili.

4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente bando di concorso.

Art. 3

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici.

2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA.

3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso:

a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 6, che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

b) la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.

4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell'art. 9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.

1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì consultabile all'indirizzo internet <http://riqualificazione.formez.it/>, sul sistema «Step-One 2019» e sul sito ufficiale delle amministrazioni interessate.

2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a decorrere dal 7 gennaio 2022 alle ore 12,00. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo «<https://ripam.cloud/>», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,

dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.

4. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;

h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;

i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;

j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando;

k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;

l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 7;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;

n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

o) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si intende partecipare.

5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui

all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

6. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre le ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre le ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Le amministrazioni interessate effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. La Commissione RIPAM, Formez PA e le amministrazioni interessate non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello

indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.

Art. 6

Prova scritta

1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

A. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM):

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione;

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

Elementi di diritto dell'Unione europea;

Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza della lingua inglese.

B. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF):

Sistemi Hardware e Software:

Conoscenza dei principali strumenti di amministrazione di server fisici e virtuali;

Sistemi operativi Linux e Windows per la gestione di Server e Client;

Elementi di database relazionali S.Q.L.; SQL Server, MySQL;

Nozioni fondamentali su application server e altre componenti middleware;

Conoscenza dei principali strumenti per l'office automation, commerciali e liberi;

Architetture di rete:

Il sistema pubblico di connettività;

Conoscenze sistemiche di base, reti locali e geografiche, rete fonia e dati;

Reti multimediali (videoconferenze, applicazioni e tecnologie per lo smart working);

Protocolli di rete (IP);

Protocolli di comunicazione (SOAP e REST);

Sicurezza informatica:

Requisiti di sicurezza logica e fisica;

Sicurezza nei sistemi operativi;

Gestione di sistemi di backup e recovery;

Data privacy e sicurezza informatica;

La continuità operativa;

Il Disaster Recovery;

Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Codice dell'amministrazione digitale;

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza della lingua inglese.

C. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO):

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

Elementi di ragioneria generale ed applicata;

Elementi di economia politica e pubblica;

Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

c) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019».

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 7

Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilera' le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.

5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

Art. 8

Preferenze e precedenza

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parita' di merito:

- a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) limitatamente ai posti per l'Avvocatura dello Stato, aver

svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9

Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate.

2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> nonché sul sito delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle amministrazioni per i posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 10

Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio

1. I candidati vincitori, a cui e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2.

2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori trasmettono altresì il proprio curriculum vitae.

4. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1 del presente bando.

5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatré) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli di diverse amministrazioni». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

5. Il Responsabile unico del procedimento è l'Area produzione preposta alle attività RIPAM.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati e' ciascuna amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale del personale pro tempore. Il responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet <http://riqualificazione.formez.it/> o attraverso il sito istituzionale delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.

8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura e della necessita' della uniformita' della stessa - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando.

3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre

con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Roma, 23 dicembre 2021

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Nicolò

Allegato 1

Elenco Sedi

Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco Sedi

PROFILO	SEDE	Numero unità di area II
A-B-C	- Roma	338
c	- Milano	5
c	- Palermo	4
c	- Torino	5
c	- Firenze/Prato	5
c	- Cagliari	3
c	- Venezia	2
c	- Bologna	3
c	- Napoli	7
c	- Bari	3
c	- Catanzaro	2
c	- Brescia	1
c	- Genova	2
c	- Catania	1
c	- L'Aquila	1
c	- Cremona	1
c	- Pavia	1
c	- Varese	1
c	- Forlì	1
c	- Padova	2
c	- Verona	2
c	- Como	1
c	- Vicenza	1
c	- Trieste	1
c	- Ancona	1
c	- Rovigo	1

PROFILO	SEDE	Numero unità di area II
c	- Udine	1
c	- Novara	2
c	- Vercelli	2
c	- Cuneo	2
c	- Treviso	2
c	- Salerno	2
c	- Perugia	3
c	- Caserta	1
c	- Bergamo	1
c	- Mantova	1
c	- Sondrio	1
c	- Belluno	1
c	- Macerata	1
c	- Campobasso	1
c	- Trento	2
c	- Modena	2
c	- Ferrara	1
c	- Parma	1
c	- Piacenza	1
c	- Reggio Emilia	1
c	- Ascoli Piceno	1
c	- Imperia	2
c	- Savona	1
c	- Gorizia	1
c	- Pesaro	1
Totale		430

21E15102

ENTI PUBBLICI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA DI CAGLIARI

Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di vari profili professionali di IV livello, a tempo pieno e determinato, per varie sedi.

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rende noto che con decreto n. 402 del 22 dicembre 2021 sono state approvate le graduatorie per la copertura a tempo pieno e determinato di sedici posizioni, con qualifica di impiegato ed inquadramento al livello IV del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, per i vari profili, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.

Le graduatorie sono pubblicate in amministrazione trasparente, nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.adspmaredisardegna.it

21E15103

CONSORZIO FRASASSI DI GENGA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con applicazione della riserva di cui all'art. 678, commi 9 e 1074, decreto legislativo n. 66/2010 per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali, profilo professionale istruttore contabile, categoria C.

Scadenza termini presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale dell'avviso è consultabile e scaricabile dal seguente indirizzo internet: www.consorziofrasassi.it - Sezione amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

21E14738

